

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

FRANCO FRANCHI ed altri; FELISETTI; CERQUETTI ed altri; BALESTRACCI ed altri; ANIASI ed altri; GENOVA: Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (304-336-356-475-576-846-B) . . .	3
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 8, 15
ANIASI ALDO	12
CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	14
FRANCHI FRANCO	8, 12
GUALANDI ENRICO	13
LO BELLO CONCETTO	13

Votazione segreta:

BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	15
--	----

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Franchi Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova: Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (304-336-356-475-576-846-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Franchi Franco, Pazzaglia, Almirante, Servello, Zanfagna, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, De Michieli Vituri, Fini, Forner, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Tringali, Valensise; Felisetti; Cerquetti, Gualandi, Spagnoli, Moschini, Petrocelli, Quercioli, Triva, Violante; Balestracci, Vernola, Zolla, Mastella, Cabras, Garavaglia, Brocca, Angelini Piero Mario, Lussignoli, Lo Bello, Azzolini; Aniasi, Spini, Di Donato, La Ganga, Andò, Intini, Borgoglio, Diglio; Genova: « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale », già approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 17 gennaio 1986 e modificata dalla I Commissione

permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1986.

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole senza osservazioni sul provvedimento in esame.

Nella mia qualità di relatore, desidero svolgere qualche considerazione sulle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato al testo unificato già approvato dalla nostra Commissione.

Come i colleghi sanno, la materia oggetto del provvedimento è da lungo tempo all'attenzione delle forze politiche e delle categorie ad essa interessate (mi riferisco non solo ai vigili urbani, perché sarebbe immiserire la questione, ma anche agli enti locali e alle stesse regioni, dovendo questi dar vita ad una propria legislazione nell'ambito dei confini delineati).

La prima e più rilevante modifica è senz'altro quella apportata all'articolo 1, perché, mentre il testo da noi licenziato obbligava i comuni alla costituzione del servizio di polizia municipale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale urbana, la I Commissione del Senato ha trasformato tale obbligo in una facoltà di cui i comuni possono avvalersi. Ora, considerata l'importanza del servizio, è verosimile supporre che nessun ente locale vi rinunzierà, anche perché i comuni che hanno un certo numero di addetti al servizio di polizia municipale possono organizzarlo in corpo.

All'articolo 2 non sono state apportate modifiche di particolare rilievo, essendosi la I Commissione del Senato limitata ad una riformulazione più puntuale e a sostituire la parola « svolgimento » con la parola « espletamento ».

All'articolo 3 è stato introdotto un inciso, all'inizio della terzultima riga, volto a specificare che la collaborazione tra gli addetti al servizio di polizia municipale e

le forze di polizia dello Stato può avvenire non solo previa disposizione del sindaco, ma quando per specifiche operazioni ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità. Tale precisazione va ad interesse non solo degli enti locali e dei sindaci ma anche del Governo, proprio perché limitata a specifiche operazioni e non intesa in senso generale.

Al primo comma dell'articolo 5, con l'introduzione dell'inciso « e nei limiti delle proprie attribuzioni », il Senato ha voluto reintrodurre un riferimento lungamente dibattuto.

Sempre all'articolo 5, al secondo comma, la I Commissione del Senato ha soppresso il requisito della « buona condotta » che figurava tra quelli di cui doveva essere accertato il possesso per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Al punto 4 dell'articolo 5 il Senato ha inteso evidenziare che nello svolgimento delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal sindaco dipende operativamente non solo dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma nel rispetto di eventuali intese tra dette autorità ed il sindaco.

Prima di proseguire nell'esame delle modifiche introdotte, vorrei fare una breve riflessione. Dopo una lunga attesa per la definizione di questa legge-quadro, come relatore nutro qualche perplessità sulle modifiche introdotte al Senato, ma ritengo tuttavia che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nella sostanza confermi l'importante scelta politica della Commissione e del Governo (una scelta operata — non lo dobbiamo dimenticare — con l'assenso sostanziale delle grandi organizzazioni e delle associazioni degli enti locali). E perciò credo sia conveniente, politicamente conveniente, anche per l'attesa degli interessati (e non soltanto di questi), licenziare senza modifiche il testo, poiché in caso contrario si imporrebbe un ulteriore esame da parte del Senato, con tutti i rischi che ciò comporta. Rischieremmo di aprire una sorta di conflitto con l'altro

ramo del Parlamento su una questione non determinante, non essenziale; se, infatti, l'impianto del provvedimento fosse stato modificato, non tenteremmo di acquisire *oborto collo* un assenso da parte di questa Commissione, ritenendo inaccettabile un tale modo di procedere.

Riprendendo l'esame delle modifiche introdotte dalla I Commissione del Senato, faccio osservare che, al punto 1 del secondo comma dell'articolo 6, si stabilisce che le regioni provvedano a « stabilire le norme generali per l'istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni ». Operando una giusta correzione, sono state eliminate le parole « e l'organizzazione », nel rispetto del principio della autonomia dei singoli enti.

All'articolo 7 si stabilisce che il servizio di polizia municipale può essere organizzato in corpo quando nello stesso siano presenti almeno sette addetti. Come i colleghi ricorderanno, ne avevamo indicati cinque, ma devo riconoscere che la modifica introdotta è forse preferibile, poiché consente un'organizzazione per i livelli o per funzioni più propria.

Al punto 1) del secondo comma dello stesso articolo viene eliminata l'espressione « istituzione di un ruolo speciale », con cui si configurava l'individuazione di una sorta di condizione particolare nel contesto del pubblico impiego e che poteva far sorgere qualche perplessità.

Altrettanto condivisibile è la sostituzione al punto a) del terzo comma della parola « dirigenti » con la parola « responsabili », con la quale si è voluto ancora una volta attuare una operazione di pulizia.

La soppressione dell'articolo 11, nel quale si affrontava il problema della pensione spettante ai superstiti, trova una ragione fondamentale nell'opportunità di rinviare la questione alla sede più pertinente del riordino dell'intera materia, cui si è già posto mano.

Al primo comma del « tribolato » articolo 13, riguardante le funzioni di polizia locale svolte da enti locali diversi dai comuni, dopo le parole « titolari » è stata aggiunta la parola « anche ». Qualche per-

pietà è rimasta circa la congruità di tale articolo rispetto alle esigenze delle province che hanno un articolato e diversificato modo di organizzare i propri servizi, da non ridurre soltanto a quelli svolti dai noti guardiacaccia. Al contrario, ritengo che proprio il richiamo agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 consenta anche alle province di organizzarsi in modo nuovo. A mio avviso, non possiamo immiserire la questione rapportandola alla pur importante previsione dell'indennità, di cui all'articolo 10, che non deve essere comunque vista in maniera esclusiva. In altri termini, anche coloro che rivestono una delle qualifiche individuate all'articolo 5 nell'ambito di un comune montano o di una provincia devono effettivamente esercitarle per percepire quella che in definitiva è — abbiamo il coraggio di chiamarla col suo nome — un'indennità di rischio aganciata percentualmente all'articolo 142 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Ad esempio, da una ricognizione fatta soprattutto nel centro-nord, risulta che molti di questi addetti ai servizi già rivestono una o due di queste qualifiche.

La norma transitoria originariamente prevista all'articolo 14 è stata dalla I Commissione del Senato rivista nel senso di contenere una precisazione ancora più puntuale, e relativa al fatto che l'indennità prevista dalla presente legge sarà corrisposta non solo a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali, ma successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al successivo ed ultimo articolo, quello relativo alla copertura dell'onere finanziario, la modifica apportata dal Senato è volta a chiarire che all'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ma senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Concludendo, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle modifiche apportate dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal-

la I Commissione del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Servizio di polizia municipale).

I Comuni svolgono le funzioni di polizia locale urbana e rurale avvalendosi di un servizio di polizia municipale appositamente organizzato.

I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Servizio di polizia municipale).

1. I Comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

2. I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Sovrintendenza del Sindaco).

Ai servizi di polizia municipale sovrintende il Sindaco o un assessore da lui delegato.

Nell'esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Funzioni del Sindaco).

Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale).

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale).

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza).

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai dirigenti e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza).

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle

norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il

numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Legislazione regionale in materia di polizia municipale).

La potestà delle Regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla classe alla quale sono assegnati i Comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni della Regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Legislazione regionale in materia di polizia municipale).

La potestà delle Regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i Comuni;

2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;

3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei Comuni della Regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

FRANCO FRANCHI. Dichiaro di votare contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale).

I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno cinque addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce:

1) l'istituzione di un ruolo speciale, fissando il relativo contingente, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) dirigenti (comandante e ufficiali);
- b) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali, capo settore, capo reparto);
- c) operatori (vigili).

L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale).

1. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà la adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Comandante del Corpo di polizia municipale).

Al Corpo di polizia municipale è preposto il comandante.

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Comandante del Corpo di polizia municipale).

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sinda-

co dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Comunicazione dei regolamenti comunali).

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge superstite ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo, vittime del dovere in attività di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per il coniuge superstite e gli orfani del personale operativo (vigili) appartenente al servizio di polizia municipale, vittima del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addetto al coordinamento ed al controllo,

umentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, è liquidata ai genitori e ai collaterali del personale indicato nei precedenti commi applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si intende applicabile a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale.

La I Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

L'articolo 12, che, a seguito della soppressione dell'articolo precedente, è diventato articolo 11, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Applicazione ad altri enti locali).

Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 12, 14 e 15 della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

È altresì applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 10 della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 11, è diventato articolo 12:

ART. 12.

(Applicazione ad altri enti locali).

1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Norma transitoria).

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione del prossimo accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 11, è diventato articolo 13:

ART. 13.

(Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10).

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a de-

correre dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 11, è diventato articolo 14.

ART. 14.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALDO ANIASI. Il gruppo socialista voterà a favore del testo trasmessoci dal Senato, nonostante aumenti il disappunto che già avevamo avuto modo di esprimere in sede di prima votazione. Anche allora votammo a favore, perché da tempo perseguivamo l'obiettivo oggetto di questo provvedimento, ma ricordo che eravamo

presentatori di una proposta a mio avviso più precisa, una proposta che prefigurava una organizzazione del servizio più confacente alle esigenze moderne di una amministrazione comunale libera ed autonoma.

Il testo inviatoci dal Senato è peggiorativo del precedente, soprattutto per talune eccezioni in esso formulate, quale quella, ad esempio, secondo cui la permanenza nel Corpo è possibile anche in assenza di requisiti che ritenevamo indispensabili. Una particolare sottolineatura credo meriti la formulazione degli articoli 13 e 14. Nell'articolo 13 il Senato ha voluto aggiungere una norma che avevamo espunto, ovverosia quella relativa all'entrata in vigore della presente legge, che in pratica significa il rinvio di qualche anno della concessione dell'indennità in oggetto. Con l'articolo 13 è stata aggiunta una specificazione, a proposito della copertura degli oneri finanziari, che oltre ad essere superflua è altresì indicativa di un atteggiamento negativo: quando si dice, infatti, che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, non si tiene conto che gli oneri in oggetto sono sempre a carico dell'amministrazione comunale la cui finanza è in parte in positivo ed in parte in negativo.

Espresse queste considerazioni, che a me sembravano dovute, il voto favorevole del mio gruppo è essenzialmente motivato dal fatto che, nonostante tutto, ci troviamo di fronte ad una normativa nuova e più moderna, e come tale in grado di allentare i conflitti all'interno delle amministrazioni comunali.

FRANCO FRANCHI. Ritengo che il testo varato dalla I Commissione del Senato sia in parte migliorativo ed in parte peggiorativo di quello deliberato dalla nostra Commissione. Per questa constatazione i deputati del gruppo del MSI-destra nazionale si asterranno in sede di votazione.

Cercherò di evidenziare, brevemente, i rilievi fondamentali che il mio gruppo muove al testo in esame.

Contrariamente a quanto previsto, la indennità di rischio non viene data su-

bito, ma procrastinata nel tempo, e già questo è uno dei motivi che ci indurrebbe ad esprimere un voto contrario.

Né condividiamo il disposto del punto 4 dell'articolo 5, dove è detto che, nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal sindaco dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità ed il sindaco. Il significato di questa norma è forse che è possibile stabilire per intesa, per trattativa privata dipendenze di questo genere? Sarebbe sufficiente questo, nel caso di una risposta affermativa, a far rinviare il provvedimento al Senato, onde evitare ulteriori guai, oltre quelli che già creeranno altre norme del provvedimento.

L'articolo 6 rappresenta, a nostro avviso, una palese violazione delle autonomie comunali, tant'è che viene a crearsi più una polizia regionale che una polizia municipale.

Esprimiamo netto dissenso anche alla soppressione dell'articolo 11, dal momento che viene eliminato tutto il discorso relativo alle pensioni per i superstiti, rinviandolo ad un futuro ordinamento, se e quando verrà.

Da ultimo, non possono non essere stigmatizzati i rischi di conflittualità che porta con sé l'attuale testo dell'articolo 14.

Con le premesse che ho sopra espresso, torno a ribadire l'astensione dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sul provvedimento in esame.

CONCETTO LO BELLO. Credo di poter esprimere a nome del gruppo democratico cristiano il voto favorevole su questo provvedimento, non solo e non tanto perché esaustivo delle aspettative della mia parte politica, quanto e principalmente perché l'introduzione di nuove modifiche con conseguente rinvio al Senato comporterebbe un'ulteriore perdita di tempo; ancora una volta verrebbero, dunque, deluse le attese degli interessati. Da anni,

infatti, essi conducono una battaglia per l'approvazione di una legge-quadro che affronti la materia dell'ordinamento dei corpi di polizia municipale.

Devo, tuttavia, rilevare con rammarico e con amarezza taluni atteggiamenti di opposizione a questa iniziativa legislativa, con la quale si intende anche migliorare il trattamento economico degli operatori del settore; anche in sede di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento un tale orientamento ha trovato i suoi canali, consentendo di realizzare un'opposizione a danno degli operatori dipendenti dai comuni, che agiscono nell'ambito dei servizi di polizia in favore delle popolazioni.

Pertanto, i motivi di urgenza che suggeriscono una rapida approvazione della proposta di legge non possono far disattendere il proposito del Parlamento di assumere ulteriori iniziative volte a superare le penalizzazioni introdotte dal Senato agli articoli 13 e 14, onde evitare i contrasti che certamente si determineranno tra gli operatori della polizia urbana e le amministrazioni comunali.

Con questa precisazione, dichiaro il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

ENRICO GUALANDI. A nome del mio gruppo desidero esprimere soddisfazione per la conclusione dell'iter travagliato di questo provvedimento, intorno al quale si è registrato all'interno di questa Commissione un ampio spirito di collaborazione tra le diverse forze politiche; tuttavia, molti dubbi hanno poi rallentato l'ulteriore esame della proposta di legge al Senato. In proposito, devo dire che non era necessario lasciar trascorrere un anno per introdurre le modifiche poi apportate, anche in considerazione delle attese degli operatori, delle amministrazioni comunali, nonché degli enti regionali.

Con questo progetto di legge, da un lato, diamo attuazione all'articolo 117 della Costituzione, approvando in materia di polizia urbana e rurale una legge-quadro sulla cui base le regioni possano emanare norme di attuazione; dall'altro, introdu-

ciamo elementi di chiarezza rispetto alla molteplicità dei provvedimenti legislativi — che avevano creato non poca confusione — qualificando in maniera più precisa le caratteristiche di uno strumento così importante per la vita delle nostre comunità, come quello del corpo dei vigili urbani.

Alcune delle modifiche introdotte dalla I Commissione del Senato, come diceva il presidente, sono per così dire di « ripulitura », altre affrontano questioni di merito. Esistevano, ad esempio, talune preoccupazioni da parte dei sindacati circa la possibilità che il rapporto di collaborazione con l'autorità della polizia di Stato si traducesse in una situazione di subordinazione passiva; al riguardo, è stata introdotta un'utile precisazione all'articolo 3. Altri miglioramenti sono stati apportati, venendo incontro alle preoccupazioni degli operatori della vigilanza urbana, i quali non volevano espletare funzioni diverse da quelle proprie della polizia locale.

In ordine all'indennità, di cui al combinato disposto degli articoli 10 e 13, desidero ricordare che siamo in fase contrattuale, che il Governo ha siglato un accordo sul pubblico impiego, mentre si è all'avvio delle trattative per giungere ai contratti degli otto settori esistenti al suo interno. In considerazione dei tempi ravvicinati di tali trattative, credo si possano superare le perplessità di chi auspica un rinvio al Senato del provvedimento per ottenere maggiore certezza su questo versante; le certezze, infatti, sono affidate al rapporto contrattuale tra i sindacati, il Governo espresso dal Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni delle autonomie locali.

Riteniamo che la legge-quadro della polizia municipale, fissando i principi per gli enti locali, consenta alle regioni di legiferare sulla materia e dia un riconoscimento particolare — anche attraverso la previsione di una indennità — a questo corpo, che nulla ha rispetto alla tradizionale figura di polizia municipale, anche in considerazione dei molteplici compiti ad esso affidati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 in ordine

al governo complessivo del territorio. Non si tratta più, infatti, di una semplice funzione di direzione ed organizzazione del traffico stradale ed è proprio in considerazione di ciò che ritengo di dover sollecitare l'approvazione di un provvedimento da tanto tempo atteso dagli operatori e dalle autonomie locali. Esso rappresenta, inoltre, l'attuazione di un disposto costituzionale su una materia significativa, in ordine alla quale tutte le forze politiche che si riconoscono nella Carta fondamentale hanno dato un contributo, trovando un punto d'incontro.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ringraziare il relatore ed i colleghi per il contributo preciso, puntuale e pressoché unanime alla conclusione dell'iter del provvedimento.

Esprimo la mia personale soddisfazione per aver finalmente portato a conclusione un tema che già la precedente legislatura aveva affrontato, senza però pervenire a risultati concreti.

Nel corso dei dibattiti svolti in Commissione sono state espresse considerazioni che il più delle volte ho condiviso; per qualche collega il testo licenziato dal Senato è peggiore di quello già approvato da questa Commissione, ma questo è un po' un rischio insito nel sistema della doppia lettura. A mio avviso, il concorso di entrambe le Camere va accettato proprio perché alla sua base vi è una filosofia più ampia ed anche perché, nel caso in specie, le modifiche del Senato non hanno alterato l'impostazione che questa Commissione aveva dato al provvedimento.

In particolare, presso l'altro ramo del Parlamento, si è cercato di venire incontro a talune preoccupazioni emerse in ordine alla obbligatorietà, per i piccoli comuni, di organizzare un apposito servizio. Per tale motivo, all'articolo 1 non solo è detto che i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, ma che a tal fine può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale; la parola « può » si riferisce, sostanzialmente, al servizio appositamente organiz-

zato e non al dovere istituzionale di assolvere le funzioni.

La I Commissione del Senato ha altresì inteso garantire maggiore autonomia ai comuni, nel senso che l'autorità giudiziaria di pubblica sicurezza può utilizzare i vigili urbani solo attraverso la richiesta e la risposta positiva del sindaco. Viene così tutelata anche la professionalità del vigile urbano, dal momento che decide il sindaco se egli debba o meno ottemperare ad una richiesta delle autorità esterne.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare dovrebbe consentire un notevole salto di qualità professionale, rendendo la polizia municipale più adeguata al compito di garantire l'ordinaria convivenza civica; e l'aspetto nuovo del provvedimento è proprio quello di permettere al comune di articolare il corpo anche per circoscrizioni o comunque per zone territoriali.

Il relatore, che desidero nuovamente ringraziare per l'opera di sintesi delle varie proposte di iniziativa parlamentare, ha giustamente sottolineato le puntualizzazioni operate nel testo al nostro esame, anche se taluni colleghi hanno espresso la loro amarezza perché, dopo aver seguito l'iter formativo del provvedimento, lo vedono oggi cambiato, anche se marginalmente, nel testo del Senato. Il Governo intende comunque ribadire la propria soddisfazione per aver dato certezza normativa ad una materia chiamata ad assolvere un compito primario, quello cioè di garantire l'ordinata convivenza civile nelle nostre comunità locali.

PRESIDENTE. Desidero dare atto al sottosegretario Ciaffi della grande attenzione e disponibilità dimostrata in tutto l'iter del provvedimento. Credo che dobbiamo anche a questo suo impegno la positiva conclusione del lungo iter delle varie proposte di legge il cui contenuto è sostanzialmente riassunto nel testo che ci accingiamo a votare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Franchi Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova: « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale » (*Approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (304-336-356-475-576-846-B).

Presenti	24
Votanti	22
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Breda, Caprili, Costa Silvia, Conti, Dignani Grimaldi, Filipini, Gualandi, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Quercioli, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

Si sono astenuti:

Franchi Franco e Servello.

La seduta termina alle 10,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA